

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **15** del **3 Aprile 2014**

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: IMU 2014 - APPROVAZIONE ALIQUOTE

Il giorno **3 Aprile 2014** alle ore **20:55** presso la Residenza Municipale, nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti all'inizio della seduta n. **19** Consiglieri.

Il Presidente dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: **GARDELLI FABIOLA AMADUCCI ROBERTO GRANDU GIOVANNI** .

Vengono nominati Scrutatori i signori: **MASSARI ERCOLE, BOSI GIANNI, GALIGANI NICOLETTA**.

Per il presente argomento la seduta è **Pubblica** e sono presenti i seguenti Consiglieri:

| N. | CONSIGLIERE | PRES | N. | CONSIGLIERE | PRES |
|----|-----------------------------|-------|----|--------------------|-------|
| 01 | ZOFFOLI ROBERTO | PRES. | 12 | ZAMAGNA DANIELE | PRES. |
| 02 | ZAVATTA CESARE | PRES. | 13 | BOSI GIANNI | PRES. |
| 03 | BRANDOLINI MARCO AURELIO | PRES. | 14 | FANTINI MORALDO | PRES. |
| 04 | DELORENZI ENRICO | PRES. | 15 | GALIGANI NICOLETTA | PRES. |
| 05 | LUCCHI MICHELA | PRES. | 16 | MAZZOLANI MASSIMO | PRES. |
| 06 | DECESARI LORIS | PRES. | 17 | COATTI ALESSANDRA | PRES. |
| 07 | ALESSANDRINI ELENA | PRES. | 18 | TREBBI STEFANO | PRES. |
| 08 | CASADEI VALERIA | PRES. | 19 | SALOMONI GIANLUCA | PRES. |
| 09 | MASSARI ERCOLE | PRES. | 20 | CAPPELLI GIANCARLO | ASS. |
| 10 | CENCI ANTONINA | PRES. | 21 | NORI LUIGI | ASS. |
| 11 | FARNETI SABRINA | PRES. | | | |

Risultano assenti N° 2 Consiglieri.

Assume la Presidenza **COATTI ALESSANDRA**.

Partecipa il Segretario Generale **FEOLA RICCARDO**.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 espressi in calce;

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", e l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto inoltre l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale;

Richiamato inoltre, in relazione al summenzionato art. 13, del Decreto Legge n. 201/2011, in particolare:

1) **il novellato comma 2** ove è previsto che,

- "... L'imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; (...) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo ...";

- L'Imposta Municipale Propria non si applica altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,

dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2) **il comma 9 bis**, a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ..."

3) **il comma 10**, ove è previsto che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (...) La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...";

Visto, altresì, l'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ove è stabilito che "... A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 ...".

Visto l'art.1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), per cui "... Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 ...":

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ...";

Richiamato il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato decreto legge n. 201/2011;

Richiamato inoltre l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto quindi il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria che sarà modificato con apposito atto consiliare nell'odierna seduta;

Considerato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014 che ha ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 4 lett. b) del Decreto Legge n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/06.06.2013, ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...";

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;

(...)

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2014, le aliquote da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

A) 10,00 PER MILLE

- Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e relative pertinenze.

B) 7,6 PER MILLE

- Immobili di categoria A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5;
- Immobili di categoria D, di cui 7,6 per mille allo Stato;
- Immobili di categoria C/2, C/6, C/7 che non sono qualificabili come pertinenze di un'abitazione.

C) 3,80 PER MILLE

- Abitazione principale, ivi comprese le fattispecie ad essa assimilate per legge o regolamento, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

D) 7,6 PER MILLE

- Unità immobiliare data in uso gratuito a parenti **in linea retta sino al 2° grado ed in linea collaterale sino al 2° grado**, e relative pertinenze, purché gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, in luogo di quella ordinaria del 10,6 per mille, si dispone che:

1) E' previsto l'obbligo per il contribuente, a pena di decadenza dalla possibilità di applicare l'aliquota ridotta del 7,6 per mille, di presentare al Comune di Cervia, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto, apposita dichiarazione attestante l'avvenuta concessione in uso gratuito;

2) In caso di comproprietà, la dichiarazione presentata da un comproprietario avente diritto, produce effetti anche nei confronti degli altri comproprietari aventi diritto;

3) Le dichiarazioni già regolarmente prodotte nel 2013, conservano validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di un'ulteriore dichiarazione;

4) Sono comunque fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni ritualmente presentate ai medesimi fini in relazione all'Imposta Comunale sugli Immobili se, senza soluzione di continuità, risultano soddisfatti il presupposto e le condizioni di cui sopra e se permane l'invarianza sia dell'unità immobiliare data in uso gratuito e delle relative pertinenze e sia dei soggetti ai quali l'immobile stesso con le relative pertinenze, è dato in uso gratuito.

E) 7,6 PER MILLE

Unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in locazione, con contratto regolarmente registrato, a chi utilizza la stessa quale abitazione principale, avendovi acquisito la residenza anagrafica e avendo nella stessa la dimora abituale.

F) 7,6 PER MILLE

Terreni agricoli.

G) 10,6 PER MILLE

Aree edificabili ed ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle sopra tipizzate.

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, rilevando, ai sensi del comma 13 bis del summenzionato art. 13, così come novellato dall'art. 10, comma 4 lett. b) del Decreto Legge n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/06.06.2013, "*... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ..."*; ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere

(...)

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs n. 267/18.08.2000.

Parere in merito alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Dirigente Settore Finanze: F.to *Dott. Guglielmo Senni*
4.3.2014

Parere in merito alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Dirigente Settore Finanze: F.to *Dott. Guglielmo Senni*
4.3.2014

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
COATTI ALESSANDRA

Il Segretario Generale
FEOLA RICCARDO